

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

-

Art. 33

1. La cancelleria del giudice che emette i provvedimenti di riabilitazione o di revoca previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ne trasmette l'estratto per l'annotazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna.